

A tutti i
Signori Clienti
loro sedi

Saronno, 16 Gennaio 2012

Oggetto: Circolare del 16.01.2012

Argomento nr. 1) L'INTRODUZIONE DELL'IMU DAL 2012

Il Decreto Monti ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU, l'imposta comunale che andrà a sostituire l'ICI. Sebbene la caratteristica principale sia la reintroduzione della tassazione degli immobili adibiti ad abitazione principale, vi sono anche altri aspetti da segnalare.

Di seguito si riepilogano le principali differenze tra ICI ed IMU, proponendo altresì alcuni esempi per evidenziare quale sarà l'aggravio che occorrerà affrontare dal 2012, aggravio prima di tutto legato all'aliquota d'imposta base prevista per l'IMU, pari allo 0,76% che il Comune potrà incrementare o ridurre sino allo 0,3% (quindi l'aliquota potrebbe anche divenire l'1,06% in luogo della precedente aliquota ICI massima dello 0,7%).

Aumento dei moltiplicatori

Il primo intervento da segnalare è l'incremento delle basi imponibili, ottenuto attraverso un incremento dei moltiplicatori che per la maggior parte degli immobili è di circa il 60%. Di seguito una tabella riepilogativa di tali incrementi, distinti per categoria di immobili.

Confronto Moltiplicatori		
Categoria catastale	ICI (fino al 2011)	IMU (dal 2012)
Abitazioni → categoria A (diverso da A/10) C/2 - C/6 - C/7	100	160
B	140	140
C/3 - C/4 - C/5	100	140
A/10 e D/5	50	80
D (escluso D/5)	50	60 (65 dal 2013)

C/1	34	55
Terreni agricoli	75	130
Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)	75	110

Abitazione principale

Dal 2012 l'abitazione principale e le relative pertinenze saranno soggette ad IMU, sebbene con l'applicazione di alcune agevolazioni:

Viene innanzitutto stabilita un'aliquota base ridotta allo 0,4%, applicabile anche alle pertinenze.

I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2% (quindi l'aliquota potrà variare tra lo 0,2% e lo 0,6%).

Viene inoltre prevista l'applicazione di una detrazione (utilizzabile sulle pertinenze se l'imposta sull'abitazione principale non risultasse capiente) come di seguito articolata:

- ➔ una detrazione base di € 200 (che quindi può portare ad azzerare l'imposta, ma non può consegnare un credito), da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi. Peraltro è previsto (come in passato per l'ICI) che l'importo della detrazione possa essere elevato da ciascun Comune con proprio regolamento, sino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- ➔ una detrazione aggiuntiva di € 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

ESEMPIO

Elvira Verdi, vedova, vive nel miniappartamento che possiede in provincia, rendita € 400.

Nel 2011 con l'ICI non pagava nulla (abitazione principale esente).

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€400 * 5\% * 160 = € 67.200$.

L'IMU che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€ 67.200 * 0,2\% = 134,40 - € 200 = € 0,00$;

→ aliquota ordinaria → $€ 67.200 * 0,4\% = 268,80 - € 200 = € 68,80$;

→ aliquota massima → $€ 67.200 * 0,6\% = 403,20 - € 200 = € 203,20$.

ESEMPIO

Mario Rossi, single, vive nel trilocale che possiede in città, rendita € 1.000.

Nel 2011 con l'ICI non pagava nulla (abitazione principale esente).

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€1.000 * 5\% * 160 = € 168.000$.

L'IMU che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

- aliquota minima → € 168.000 * 0,2% = 336,00 - € 200 = € **136,00**;
- aliquota ordinaria → € 168.000 * 0,4% = 672,00 - € 200 = € **472,00**;
- aliquota massima → € 168.000 * 0,6% = 1.008,00 - € 200 = € **808,00**.

ESEMPIO

Gianni Bianchi e Lucia Azzurri, coniugati, vivono in una villetta in periferia, con 3 figli (8, 10, 12 anni di età). Rendita € 1.500.

Nel 2011 con l'ICI non pagavano nulla (abitazione principale esente).

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad € 1.500*5%*160= € 252.000.

L'IMU che dovranno pagare (calcolo aggregato per entrambe le posizioni) nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

- aliquota minima → € 252.000 * 0,2% = 504,00 - € 350 = € **154,00**;
- aliquota ordinaria → € 252.000 * 0,4% = 1.008,00 - € 350 = € **658,00**;
- aliquota massima → € 252.000 * 0,6% = 1.512,00 - € 350 = € **1.162,00**.

In tema di abitazione principale le nuove disposizioni IMU prevedono che:

- ➔ per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;
- ➔ il possessore deve dimorarvi abitualmente e risiedervi anagraficamente (non è quindi sufficiente la dimora, ma necessario avere anche la residenza nell'immobile);
- ➔ per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- ➔ è prevista l'applicazione della detrazione alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- ➔ è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, per il coniuge separato o divorziato, non assegnatario della casa coniugale;
- ➔ è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, se previsto dal Comune, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ➔ non è stata riproposta l'assimilazione prevista per l'abitazione data in uso promiscuo ai familiari.

Immobili diversi dall'abitazione principale

Per la generalità degli immobili, come in premessa ricordato, è stabilita una aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% ed i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ESEMPIO

Agamennone Aranci possiede una casa in una rinomata località sciistica, rendita € 2.000.
La base imponibile 2011 ai fini ICI era €2.000*5%*100= € 210.000.
Nel 2011 pagava un'ICI, a seconda dell'aliquota, compresa tra € 840,00 ed € 1.470,00.
La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad €2.000*5%*160= € 336.000.
L'IMU che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):
→ aliquota minima → € 336.000 * 0,46% = € 1.545,60;
→ aliquota ordinaria → € 336.000 * 0,76% = € 2.553,60;
→ aliquota massima → € 336.000 * 1,06% = € 3.561,60.

Inoltre, per i Comuni è prevista la possibilità (quindi tale riduzione dipende dalle scelte che saranno fatte dall'Ente Locale) di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%, per i seguenti immobili:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 Tuir;
- immobili posseduti da soggetti Ires;
- immobili locati.

Fabbricati rurali

Diversamente da quanto avveniva in campo ICI, dal 2012 saranno assoggettati ad IMU anche i fabbricati rurali, ossia quelli asserviti all'attività agricola.

Ai fini IMU è pertanto previsto che:

per i fabbricati strumentali all'attività agricola
(es: stalle, serre, depositi attrezzi, ecc.)

è prevista un'aliquota ridotta allo 0,2% con facoltà per i Comuni di ridurre la misura del prelievo fino allo 0,1%.

per i fabbricati rurali a destinazione abitativa

non è previsto alcun trattamento particolare. Questo sta a significare che essi saranno ordinariamente imponibili, con le agevolazioni per abitazione principale se ne ricorre l'utilizzo.

ESEMPIO

L'azienda agricola Giancarlo Prativerdi è proprietaria di due immobili

- l'abitazione principale della famiglia dell'imprenditore agricolo (ha due figli di età inferiore a 26 anni), rendita € 500;
- il deposito degli attrezzi, rendita € 2.500

Nel 2011 con l'ICI non pagava nulla (fabbricato rurale esente).

Per l'abitazione:

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€500 \cdot 5\% \cdot 160 = € 84.000$.

L'IMU che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

- aliquota minima → $€ 84.000 \cdot 0,2\% = 168,00 - € 300 = € 0,00$;
- aliquota ordinaria → $€ 84.000 \cdot 0,4\% = 336,00 - € 300 = € 36,00$;
- aliquota massima → $€ 84.000 \cdot 0,6\% = 504,00 - € 300 = € 204,00$.

Per il deposito attrezzi:

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€2.500 \cdot 5\% \cdot 60 = € 157.500$.

L'IMU che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

- aliquota minima → $€ 157.500 \cdot 0,1\% = € 157,50$;
- aliquota ordinaria → $€ 157.500 \cdot 0,2\% = € 315,00$.

La base imponibile 2013 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€2.500 \cdot 5\% \cdot 65 = € 170.625$.

L'IMU che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

- aliquota minima → $€ 170.625 \cdot 0,1\% = € 170,63$;
- aliquota ordinaria → $€ 170.625 \cdot 0,2\% = € 341,25$.

Argomento nr. 2) ABBASSATO DA € 2.500 A € 1.000 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 6 dicembre 2011 con l'entrata in vigore del D.L. n.201/11 è sceso da € 2.500 ad € 1.000 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante, degli assegni "liberi" (trasferibili) e dei titoli al portatore di cui all'art.49 del D.Lgs. n.231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull'emissione degli assegni trasferibili bancari e postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore. Non costituiscono infrazione le violazioni riferite alle limitazioni di trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 (comprese tra € 1.000,00 ed € 2.499,99).

Il Legislatore ha nuovamente ridotto (dopo il recente passaggio dalla soglia di € 5.000 a quella di € 2.500 dello scorso 13 agosto 2011) le limitazioni all'utilizzo del contante con annessi risvolti fiscali che riguardano la maggioranza delle imprese e dei professionisti italiani. Dal 6 dicembre 2011 sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:

- è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a € 1.000;
- gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a € 1.000 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari "liberi" (cioè senza clausola di non trasferibilità) può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 1.000;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a € 1.000. Sarà necessario entro il termine ultimo del 31 marzo 2012 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a € 1.000 ovvero estinguerli.

Come devono adeguarsi le imprese e i professionisti interessati dai nuovi limiti

Generalmente, dunque, devono oggi ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale di imprese e professionisti, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a € 1.000:

- ➔ incasso o pagamento delle fatture in contanti;
- ➔ "girata" di assegni senza clausola di non trasferibilità;
- ➔ movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- ➔ donazioni;
- ➔ incasso o pagamento di caparre.

Tali trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore per importi superiori alla nuova soglia di € 1.000 sono vietati anche quando effettuati con più movimentazioni singolarmente inferiori a € 1.000, effettuate in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni), ma costituenti un'operazione unitaria sotto il profilo economico, in quanto movimentazioni artificialmente frazionate all'elusione della normativa. In ogni caso, quando il frazionamento è connaturato alla natura della movimentazione (ad esempio contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti oggetto della movimentazione (ad esempio pagamento rateale), non vi è infrazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelevamento e di versamento di denaro contante, agli sportelli di banche o poste, superiori ai limiti imposti dalla normativa non concretizzano "automaticamente" una violazione. Costituisce elemento di sospetto, in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante e, in particolare, il prelevamento e il versamento di contanti di importo pari o superiore a € 15.000. In ogni caso, gli intermediari finanziari devono valutare con attenzione la natura delle operazioni effettuate dai propri clienti prima di segnalare l'operazione, e raffrontarla con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

La segnalazione alle Ragionerie territoriali dello Stato e gli aspetti sanzionatori

In sede di conversione del D.L. n.201/11 è stato previsto che non costituiscono infrazione le violazioni comprese tra € 1.000,00 ed € 2.499,99 commesse nel periodo tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.

A regime, invece, sono stati implementati gli obblighi di comunicazione delle infrazioni a carico dei professionisti, che accertino una violazione nell'espletamento del proprio incarico, e degli intermediari finanziari:

- i professionisti che hanno notizia, nei limiti delle loro attività e dei loro compiti, di infrazioni alle disposizioni che limitano l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore devono riferire entro 30 giorni alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti l'accertata violazione. Sarà poi onere delle ragionerie trasmettere la violazione all'Agenzia delle Entrate che attiverà i controlli fiscali di propria competenza;
- per le infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari la comunicazione dell'infrazione sarà effettuata dalla banca o posta che li accetta in versamento o che ne effettua l'estinzione.

Pertanto, si segnala che chi viola la soglia di € 1.000 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a € 1.000 è assoggettato ad una sanzione pecuniaria che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a € 3.000.

Oltre alla sanzione pecuniaria è, ora, possibile ricevere anche un accertamento di natura fiscale derivante dalla segnalazione dell'avvenuta violazione effettuata dal professionista o dall'intermediario finanziario.

Argomento nr. 3) DAL 1 GENNAIO 2012 MOVIMENTI BANCARI LIBERAMENTE ACCESSIBILI DAL FISCO

Dall'1 gennaio 2012 gli operatori finanziari (banche, società finanziarie, società di investimento ecc...), sono obbligati a comunicare periodicamente al Fisco le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con ciascuno dei propri clienti.

In pratica, quindi, il Fisco (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) avrà libero accesso ai dati bancari di ciascuno, anche solo per indirizzare la selezione dei contribuenti su cui mirare efficacemente i controlli fiscali.

Sul piano pratico le modalità attraverso le quali dovrà avvenire la comunicazione dei dati dalle banche e dagli intermediari finanziari all'Anagrafe tributaria dovranno essere fissate da un apposito provvedimento che dovrà anche garantire le opportune cautele per regolare comunque l'accesso ai dati da parte dei funzionari del Fisco (vi sono, infatti, evidenti e significative questioni legate alla *privacy* attesa la particolare "sensibilità" delle informazioni trattate).

A prescindere, comunque, dai tecnicismi che sovrintenderanno l'accesso e la conservazione dei dati relativi ai movimenti bancari e finanziari più in generale, risulta evidente il grande salto di livello che attiene agli strumenti in possesso del Fisco per "stanare gli evasori". Ricordiamo alla rispettabile clientela, infatti, che sulla base delle regole giuridiche che sovrintendono il nostro sistema di accertamento fiscale, in buona sostanza ogni movimento bancario che non sia regolarmente giustificato può essere utilizzato per contestare al contribuente un reddito evaso.

ESEMPIO

Se a fronte di un versamento in contanti di 5 mila euro Tizio non "giustifica" al Fisco la causale e la provenienza di quella provvista, l'Ufficio delle Imposte è legittimato a presumere (per legge) che quei 5 mila euro siano l'evidenza finanziaria di un reddito evaso. Quindi il Fisco è legittimato ad accertare Tizio richiedendo allo stesso le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni conseguenti all'evasione (presuntivamente) perpetrata.

Sul piano prettamente tecnico, a commento della disposizione, si segnala (sia pur in estrema sintesi) quanto segue:

- non è chiara l'efficacia temporale delle nuove regole. Non è chiaro, cioè, se gli intermediari finanziari dovranno fornire al Fisco i dati delle sole operazioni poste in essere dai propri clienti dall'1 gennaio 2012 in avanti o anche quelle attinenti alle annualità precedenti (le banche e le finanziarie, infatti, già da tempo censiscono tutte le operazioni poste in essere sui conti e allo sportello). In pratica non è chiaro se la disposizione opera retroattivamente o meno;
- le informazioni bancarie saranno liberamente consultabili da parte dei funzionari del Fisco ma solo per selezionare i contribuenti da controllare. Nel caso in cui dovesse iniziare una vera e propria verifica fiscale, infatti, l'utilizzo delle informazioni

bancarie resta comunque subordinato alle necessarie autorizzazioni interne preventive (da parte del Direttore regionale per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate e da parte del Comandante regionale per quanto riguarda la Guardia di Finanza).

Dato lo scenario sinteticamente descritto, raccomandiamo a tutta la rispettabile clientela di studio di porre particolare attenzione nella gestione dei conti correnti e dei rapporti finanziari in generale.

Ci permettiamo, al riguardo, di suggerire di limitare al massimo l'utilizzo del contante e di tenere ordinatamente memoria delle causali delle operazioni di ammontare minimamente significativo, sia in entrata (versamenti) sia in uscita (prelevamenti e spese).

La possibilità di subire una verifica fiscale basata sulle movimentazioni bancarie, infatti, è quanto mai concreta (per tutti, a prescindere dall'attività svolta).

Sarà cura nelle nostre prossime informative di aggiornare tutta la rispettabile clientela in merito all'evolversi della questione segnalata.

Argomento nr. 4) NOVITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI DEL 36% PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Tra le misure previste dal D.L. n.201/11, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio entra a fare parte a regime delle disposizioni fiscali fruibili dalle persone fisiche (non vi è più alcun termine temporale per il sostenimento delle spese) mentre la detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi per il risparmio energetico degli edifici viene prorogata di un anno fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2012. Dal 1° gennaio 2013 le spese sostenute per gli interventi per il risparmio energetico degli edifici saranno agevolabili nella nuova misura del 36%, anziché del 55%.

Gli aspetti salienti della detrazione Irpef del 36%

La scorsa estate il D.L. n.70/11 aveva apportato alcune modifiche in merito agli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione Irpef del 36%: tali semplificazioni sono state confermate dal D.L. n.201/11.

Si ricorda che per gli interventi iniziati dalla data del 14 maggio 2011 non è più obbligatorio inviare mediante raccomandata cartacea all'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara) la comunicazione preventiva di inizio lavori. Inoltre, per le imprese interessate all'esecuzione dei lavori, non è più obbligatorio indicare separatamente sulle fatture emesse il dettaglio del costo della manodopera.

Possono attualmente fruire di tale detrazione (da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo) i possessori o i detentori degli immobili residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di € 48.000, per:

- gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali;
- ogni intervento necessario alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati in seguito ad eventi calamitosi;
- l'acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;
- la messa a norma degli edifici, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell'inquinamento acustico, il conseguimento del risparmio energetico che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;

- l'acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni o a 80 anni non potranno più ripartire la detrazione in 5 rate annuali o 3 rate annuali di pari importo, ma anch'essi saranno obbligati a suddividere la detrazione Irpef del 36% in 10 rate annuali di pari importo.

Dalle compravendite immobiliari rogitate a decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di cessione dell'immobile abitativo sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la quota di detrazione Irpef del 36% non ancora fruita, per i rimanenti periodi di imposta, potrà alternativamente:

- essere trasferita al nuovo acquirente dell'immobile (sono nel caso si tratti di persona fisica);
- rimanere in capo al venditore dell'immobile.

Il D.L. n.201/11 chiarisce che la detrazione rimane in capo al cedente solo se vi è espressa previsione nell'atto di vendita: in caso di mancata previsione di tale clausola la detrazione si trasferirà automaticamente all'acquirente (se persona fisica) dell'immobile abitativo.

La proroga per la fruizione della detrazione Irpef/Ires del 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione del 55% ai fini Irpef/Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente sostenere le spese entro il prossimo 31 dicembre 2012 (viene, pertanto, prorogato di un anno il precedente termine del 31 dicembre 2011). La detrazione Irpef/Ires del 55% della spesa sostenuta compete obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la detrazione per il risparmio energetico degli edifici resterà confermata a regime ma sarà fruibile nella misura del 36% e non più del 55% degli importi di spesa sostenuti.

La ritenuta del 4% trattenuta dalle banche/poste

Viene confermata la ritenuta del 4% che deve essere effettuata dalla banca/posta del beneficiario all'atto dell'accredito di un bonifico disposto per:

- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef del 36%);
- spese per interventi di risparmio energetico (detrazione Irpef/Ires del 55%).

L'obbligo di effettuazione della ritenuta non spetta al soggetto disponente il pagamento (come avviene, ordinariamente, per gli altri tipi di ritenuta di acconto) ma alla banca che

riceve l'accredito della somma: il soggetto che dispone il bonifico bancario/postale dovrà procedere al pagamento delle fatture per l'importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa).

- ➔ Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la ritenuta del 4% ha un ambito generalizzato, in quanto il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale costituisce la modalità obbligatoria per usufruire della detrazione.
- ➔ Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici la ritenuta del 4% va applicata solo in caso di bonifico bancario/postale effettuato da soggetti non titolari di reddito d'impresa.

Argomento nr. 5) IMPOSTE SU ESTRATTI CONTO, ATTIVITÀ FINANZIARIE, CAPITALI SCUDATI E IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

La Manovra Monti - D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n.214/11 pubblicata sul S.O. della G.U. n.300 del 27/12/11 in vigore dal giorno successivo - ha introdotto, oltre a quelle che interessano automobili di lusso, barche e aeromobili, un altro insieme di imposte che si possono definire *patrimoniali*, poiché intendono colpire la ricchezza variamente investita in *stock* di capitale, le disponibilità in relazione alle quali si è fruito delle disposizioni c.d. di scudo fiscale, gli immobili e altre attività finanziarie posseduti all'estero. A ciò si aggiunge un inasprimento dell'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche alla clientela.

Imposta di bollo sugli estratti conto

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuta un'imposta di bollo sull'invio degli estratti conto, fissata in misura annua come segue:

- ➔ € 34,20 per le persone fisiche;
- ➔ € 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi società di capitali e di persone.

Se l'estratto conto è inviato più volte nel corso di un anno - ad esempio con frequenza trimestrale, mensile ecc. - l'imposta è proporzionata al minor periodo rendicontato rispetto all'anno.

Nel caso delle persone fisiche l'imposta non è dovuta se la giacenza media annua del conto è complessivamente non superiore a € 5.000,00.

Imposta di bollo sulle attività finanziarie

A decorrere dal 1° gennaio 2012 viene istituita un'imposta di bollo proporzionale che colpisce le attività finanziarie detenute in Italia - in pratica i depositi titoli - con le seguenti aliquote:

- ➔ 0,1% per il 2012;
- ➔ 0,15% dal 2013.

È prevista una misura minima di € 34,20 e, solo per il 2012, una misura massima di € 1.200,00.

La base imponibile è individuata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. Non sono soggetti a imposta i fondi pensione, i fondi sanitari e i buoni postali fruttiferi con valore complessivo di rimborso non superiore a € 5.000,00.

Imposta sugli immobili detenuti all'estero

A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sugli immobili di qualsiasi specie - abitativi, commerciali, industriali - detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato, a prescindere dalla loro cittadinanza. Soggetti passivi sono il proprietario, l'usufruttuario ovvero il titolare di altri diritti reali. L'imposta è dovuta secondo l'aliquota dello 0,76% - allineata dunque alla misura ordinaria dell'Imu - in

proporzione alla quota e al periodo di possesso nell'anno. Per il calcolo di tale periodo vale questa regola: se nel mese il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere conteggiato interamente.

La base imponibile è data dal valore degli immobili, individuato nel costo risultante dall'atto di acquisto o da altro contratto e, in mancanza, dal valore di mercato che si può rilevare nel luogo in cui è situato l'immobile.

Quest'imposta deve essere auto liquidata dal contribuente e, conseguentemente, sarà dovuta già con la prossima dichiarazione dei redditi.

Se nel Paese estero in cui è situato l'immobile questo fosse già colpito da un'imposta patrimoniale, per evitare un fenomeno di doppia imposizione quella pagata all'estero è scomputabile come credito d'imposta da quella italiana, comunque nel limite del suo ammontare

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Sempre a decorrere dal 2011, è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello stato.

La base imponibile è data dal valore di mercato delle attività finanziarie, come determinato nel luogo di detenzione, anche sulla scorta della documentazione rilasciata dall'intermediario.

In mancanza rilevano il valore nominale o quello di rimborso. Quindi, se fosse acceso un deposito titoli presso una banca francese, e questa rilasciasse un prospetto dal quale si desume il valore corrente delle attività finanziarie, la base imponibile sarà rappresentata dal valore desumibile da tale documentazione.

L'imposta è dovuta secondo le seguenti aliquote:

- ➔ 0,1% per il 2011 e 2012;
- ➔ 0,15% dal 2013.

Anche quest'imposta dovrà essere auto liquidata dal contribuente. Dunque sarà dovuta già con la prossima dichiarazione dei redditi e vale la regola per cui se, nel Paese estero in cui le attività sono detenute, fosse già stata corrisposta un'imposta patrimoniale, quella pagata all'estero è scomputabile come credito d'imposta da quella italiana, comunque nel limite del suo ammontare. Dovrebbero rientrare tra le attività finanziarie soggette all'imposta patrimoniale anche quelle oggetto di regolarizzazione, cioè emerse ma non rimpatriate, mediante scudo fiscale.

Imposta sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale

La previsione che, a oggi, suscita i dubbi più accentuati, riguarda l'introduzione di un'imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione con uno dei provvedimenti di scudo fiscale emanati nel 2001 e, successivamente, nel 2009.

Si ricorda, in sintesi, che la procedura di emersione poteva avvenire con due diverse modalità:

il rimpatrio

che implicava l'effettivo trasferimento dall'estero in Italia delle attività finanziarie, con la creazione di appositi conti segretati presso la banca alla quale veniva presentata la dichiarazione riservata;

la regolarizzazione

che, a differenza del rimpatrio, prevedeva che le attività continuassero a restare all'estero, e non garantiva la riservatezza; quindi, sotto questo profilo, questa procedura di emersione poteva essere una scelta un po' più debole rispetto al rimpatrio.

Il decreto Monti, quando individua le attività finanziarie relativamente alle quali è dovuta l'imposta di bollo, non fa distinzione tra quelle rimpatriate o semplicemente regolarizzate, ma vi sono alcune indicazioni che fanno pensare che essa interessi solamente le prime.

L'aliquota dell'imposta è fissata nelle seguenti misure:

- ➔ 10 per mille per il 2012;
- ➔ 13,5 per mille per il 2013;
- ➔ 4 per mille a regime.

La base imponibile è rappresentata dal valore delle attività ancora riservate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si deve effettuare il versamento. Quindi, per l'imposta dovuta per il 2013, si prenderà come base il valore delle attività al 31 dicembre 2012.

Sono previste modalità particolari di applicazione dell'imposta per il 2012: il valore di riferimento è quello al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto Monti. Se, rispetto al valore scudato in origine, le attività finanziarie sono state prelevate in tutto o in parte, è dovuta su tale valore un'imposta *una tantum* con l'aliquota del 10 per mille.

L'imposta sulle attività scudate non è versata direttamente dal contribuente, ma dagli intermediari, generalmente banche, presso cui sono state compiute le operazioni di emersione. L'importo dovuto è prelevato dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione e, qualora non sia disponibile provvista liquida, egli sarà tenuto a fornirla direttamente all'intermediario affinché possa provvedere al versamento dell'imposta dovuta.

Argomento nr. 6) TASSATE LE AUTO DI LUSSO, LE IMBARCAZIONI E GLI AEREI PRIVATI

L'articolo 16 del D.L. n.201/11 assoggetta le autovetture, le unità da diporto e gli aeromobili al versamento di una nuova tassa determinata sulla base rispettivamente della potenza in chilowatt ovvero della lunghezza in metri.

Il nuovo prelievo sarà dovuto:

- ➔ dai proprietari dei beni;
- ➔ dagli usufruttuari di essi;
- ➔ dagli utilizzatori che abbiano stipulato un contratto di locazione finanziaria;
- ➔ dagli acquirenti con patto di riservato dominio.

Tassazione delle auto di lusso

"A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica ...è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt".

La soglia di potenza dalla quale assoggettare ad addizionale erariale i veicoli scende da 225 kw (limite stabilito in luglio) a 185 kw e al contempo cresce l'importo dell'imposta stabilita per chilowatt passando da 10 a 20 euro.

Conseguenza immediata è che per le auto con più di 225 kw l'importo della tassa dovuta per il 2012 si raddoppia rispetto al 2011, per le autovetture con kw compresi tra 186 e 225 si applica per la prima volta l'addizionale erariale.

La tassa verrà ridotta sulla base dell'anzianità del bene:

- ➔ dopo 5 anni dalla data di costruzione essa sarà pari al 60%;
- ➔ dopo 10 anni dalla data di costruzione essa sarà pari al 30%;
- ➔ dopo 15 anni dalla data di costruzione essa sarà pari al 15%;
- ➔ non sarà più dovuta dopo venti anni dalla data di costruzione.

Per il pagamento dell'addizionale erariale sulle autovetture restano ferme le modalità previste dal co.21 dell'art.23 del D.L. n.98/11, quanto alle sanzioni per omesso versamento la sanzione amministrativa è pari al 30% dell'importo non versato.

Tassazione delle unità da diporto

Novità assoluta è invece la tassa annuale per lo stazionamento delle imbarcazioni da diporto introdotta sempre dalla Manovra Monti.

Tale tassazione, in vigore dal 1° maggio 2012, si applicherà alle imbarcazioni che stazionano in porti nazionali, navigano o sono ancorate in acque pubbliche.

La tassa è di carattere annuale, sarà calcolata sulla base dei giorni, o frazioni di giorno, in cui la barca staziona in porto, naviga o è ancorata in acque pubbliche, in considerazione della lunghezza dello scafo.

lunghezza in metri	importo dell'imposta al giorno o frazione
da 10,01 a 12	€ 5
da 12,01 a 14	€ 8
da 14,01 a 17	€ 10
da 17,01 a 24	€ 30
da 24,01 a 34	€ 90
da 34,01 a 44	€ 207
da 44,01 a 54	€ 372
da 54,01 a 64	€ 521
oltre 64	€ 703

La tassa verrà ridotta sulla base dell'anzianità del bene:

- ➔ dopo 5 anni dalla data di costruzione essa sarà pari all'85%;
- ➔ dopo 10 anni dalla data di costruzione essa sarà pari al 70%;
- ➔ dopo 15 anni dalla data di costruzione essa sarà pari al 55%;

Un apposito provvedimento stabilirà le modalità ed i termini di pagamento della tassa nonché le modalità di comunicazione dei dati identificativi dell'imbarcazione.

Imposta erariale su aeromobili privati ed elicotteri

La Manovra *Salva Italia* introduce anche l'imposta erariale sugli aeromobili privati, sugli elicotteri e su altre categorie di velivoli quali alianti, motoalianti, autogiri, aerostati. La misura e le modalità di calcolo della nuova imposta varieranno a seconda della categoria di beni:

Aeromobili	
peso massimo al decollo espresso in kg	importo della tassa
fino a 1.000	1,5 euro/kg
da 1.000 e fino a 2.000	2,45 euro/kg
da 2.000 e fino a 4.000	4,25 euro/kg
da 4.000 e fino a 6.000	5,75 euro/kg
da 6.000 e fino a 8.000	6,65 euro/kg
da 8.000 e fino a 10.000	7,10 euro/kg
oltre 10.000	7,55 euro/kg
Elicotteri	il doppio di quella degli aerei di corrispondente peso
Alianti, motoalianti, autogiri ed aerostati	450,00 euro

Argomento nr. 7) L'INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Il D.L. n.201/11 - *decreto Monti o Salva Italia* - tra i pochi strumenti che la non florida situazione del bilancio dello Stato ha consentito di introdurre a favore delle imprese, ha previsto anche la c.d. Ace (aiuto alla crescita economica che, in realtà, va letto come incentivo alla capitalizzazione delle imprese, dall'inglese *allowance for corporate equity*). In pratica, è concessa un'agevolazione fiscale tanto più robusta quanto maggiore è l'incremento che i soci decidono di imprimere al Patrimonio netto, fruibile già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

La concreta attuazione del beneficio è subordinata all'emanazione di un apposito decreto (entro gennaio 2012), il che servirà anche a sciogliere i dubbi applicativi che inevitabilmente si pongono oggi.

I soggetti interessati

Tra i principali e più diffusi soggetti che possono applicare l'Ace, ricordiamo:

- tutte le società di capitali: Spa, Sapa, Srl, cooperative;
- i soggetti Irpef che svolgono attività d'impresa: Snc, Sas, imprese individuali, questo però a condizione che tengano una contabilità ordinaria, strumento necessario per poter monitorare effettivamente le movimentazioni del Patrimonio netto.

Il funzionamento dell'incentivo

L'agevolazione consiste nell'ammettere una variazione in diminuzione dal reddito imponibile che si calcola applicando una data percentuale, che rappresenta il rendimento figurativo del capitale proprio - fissata al 3% per i primi tre anni di applicazione - all'incremento, al netto dei decrementi, del Patrimonio netto rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010, senza tenere conto, nella sua determinazione, dell'utile realizzato con riferimento a detta annualità.

Dunque, gli incrementi rilevanti sono i seguenti:

**accantonamento di utili a riserve diverse
da quelle indisponibili**

quindi l'accantonamento dell'utile di esercizio 2010 deliberato nel 2011, rappresenta già un incremento rilevante; tuttavia, posto che l'accantonamento è sterilizzato se destinato a riserve indisponibili, è probabile che la parte destinata a formare la riserva legale, nei limiti del 20% del capitale sociale, non possa generare incremento valido ai fini Ace; l'accantonamento, indipendentemente dalla data della delibera assembleare, si considera effettuato a partire dall'inizio dell'esercizio;

conferimenti in denaro

per conferimento in denaro si intende qualsiasi apporto eseguito dai soci, ad esempio a copertura perdite, in conto capitale, destinato a far parte stabilmente delle risorse patrimoniali della società; a differenza di quanto accade per l'accantonamento di utili, il conferimento in denaro rileva ai fini Ace dalla data di effettivo versamento. Quindi un versamento di 100 operato al 1° luglio dell'anno n, relativamente a quell'anno vale per circa il 50% mentre, a decorrere dall'anno n + 1, varrà integralmente.

Concorrono a ridurre il Patrimonio netto:

Le riduzioni volontarie

l'elemento rilevante è la riduzione del Patrimonio netto, quindi

Sede di Saronno:
21047 - Saronno - Va
Via Ramazzotti, 20
Tel: + 39.02.25060267
Fax: + 39.02.25060260



Sede di Milano:
20122 - Milano - Mi
Via Durini, 27
Info@sptal.com
www.sptal.com

del Patrimonio netto con sua attribuzione ai soci		ciò vale sia nel caso di attribuzione di somme in denaro, sia in caso di assegnazione di beni; inoltre rileva la volontarietà. Ciò significa che l'utilizzo di riserve a copertura di perdite non forma decremento rilevante. Ancora, queste riduzioni rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui sono operate. Quindi, una distribuzione ad esempio di riserve di capitale operata al 1° ottobre anno n, ai fini Ace rileva già dal 1° gennaio del medesimo anno n.
Acquisti di partecipazioni in società controllate	⇒	la previsione serve a contrastare la pratica elusiva di utilizzare a cascata una unica somma di denaro per eseguire più aumenti di capitale all'interno dei gruppi;
Acquisti di aziende o rami di aziende	⇒	è il passaggio oggi più incerto, poiché tale limitazione potrebbe avere un senso se riguardasse operazioni infragruppo, ma non certo se l'azienda è acquistata da un soggetto terzo; pensiamo all'aumento di patrimonio eseguito dai soci di Alfa, che non ha rapporti partecipativi con nessuna società, essendo detto aumento destinato all'acquisto di un'azienda da un soggetto terzo in tutto e per tutto.

Esempio

Si propone un esempio di calcolo dell'Ace per l'annualità 2011 e per la successiva, indicando quali sono i criteri da considerare per determinare le variazioni rilevanti del Patrimonio netto.

Il Patrimonio netto della società Alfa, al 31 dicembre 2010, è formato come segue:

- ⇒ Capitale sociale: 10.000.
- ⇒ Riserva legale: 2.000.
- ⇒ Riserve di utili a nuovo: 500.
- ⇒ Utile dell'esercizio: 1.000.

Movimentazione del Patrimonio netto	Valore assoluto	Valore rilevante Ace	Note
Accantonamento a riserva dell'utile 2010	1.000	1.000	L'accantonamento dell'utile di esercizio rileva dal 1° gennaio 2011
Versamento soci in c/capitale eseguito l'1/10/11	500	126	Il versamento rileva dalla data di esecuzione → 92/365
Incremento rilevante Ace per il 2011		1.126	
Ace spettante per il 2011 = 1.126 X 3% = 33,78			
Perdita di esercizio 2011	300	-	La perdita di esercizio e la

Utilizzo riserve di utili a nuovo a copertura della perdita di esercizio	300	-	sua copertura con utilizzo di riserve non generano decremento rilevante ai fini Ace
Versamento soci in c/capitale eseguito l'1/12/12	1.000	85	Il versamento rileva dalla data di esecuzione → 31/365
Incremento rilevante Ace relativo al 2011		1.500	Il versamento in conto capitale eseguito nel 2011 si computa per intero nel 2012
Incremento Rilevante Ace per il 2012		85	
Incremento Rilevante per calcolo Ace per il 2012		1.585	
Ace spettante per il 2012 = 1.585 X 3% = 47,55			

L'importo di 47,55 vale come variazione in diminuzione dal reddito imponibile 2012. Se questo non fosse capiente (ad es.40) l'eccedenza di 7,55 potrà essere utilizzata in periodi d'imposta successivi.

Argomento nr. 8) ACCATASTAMENTO OBBLIGATORIO PER TUTTI I FABBRICATI RURALI

Poiché dal 2012 i fabbricati rurali divengono soggetti ad IMU, onde evitare che i fabbricati iscritti al catasto dei terreni quindi privi di rendita possano sfuggire al prelievo, la Legge di conversione al decreto Monti ha posto a carico dei contribuenti l'obbligo di accatastamento di tutti i fabbricati rurali al Catasto dei Fabbricati.

Accatastamento di tutti i fabbricati rurali

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano **entro il 30 novembre 2012**, tramite presentazione di apposito Doc.Fa (la denuncia catastale di accatastamento degli immobili).

Considerata la mole di fabbricati da regolarizzare, onde evitare i probabili intasamenti che si verificheranno presso gli uffici catastali il prossimo autunno, si invita la clientela in possesso di fabbricati agricoli **a rivolgersi per tempo al proprio tecnico di fiducia** per regolarizzare la propria posizione.

Si ricorda, peraltro, che tali immobili, anche se classati nel corso del 2012, saranno comunque tassati già dall'1/01/12: nel caso in cui la pratica di accatastamento non fosse ancora completata, il versamento dell'acconto IMU 2012 in scadenza il prossimo 18/06/12 avverrà sulla base di una rendita presunta, imposta che poi verrà conguagliata una volta attribuita la rendita definitiva.

Anche al fine di evitare problemi nella valorizzazione dei fabbricati, sarebbe consigliabile aver già concluso l'accatastamento dei fabbricati entro tale data.

Rimangono esclusi dall'obbligo di accatastamento al catasto dei fabbricati gli immobili indicati all'art.3, co.3, del D.M. n.28/98; si tratta di immobili agricoli di rilevanza del tutto residuale, ossia:

- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Nel caso di inadempienza del contribuente all'obbligo di accatastamento, provvederà il Comune a segnalare l'immobile agli uffici catastali che provvederanno al classamento d'ufficio, ovviamente con spese a carico del contribuente e applicazione delle sanzioni.

Proroga accatastamento in categorie A/6 e D/10

Il D.L. Sviluppo (D.L. n.70/11) aveva fissato al 30 settembre 2011 il termine per richiedere la classificazione dei fabbricati rurali in A/6 o D/10, rispettivamente per gli immobili destinati a uso abitativo e strumentale. In sostanza, si dava la possibilità di rettificare la categoria presentando una autocertificazione attestante che l'immobile nei cinque anni

precedenti aveva posseduto in via continuativa i requisiti di ruralità. Con il riconoscimento della ruralità, gli edifici sarebbero quindi stati al riparo dall'ICI.

Nel decreto Mille proroghe (D.L. n.216/11) è prevista la proroga di tale possibilità, la cui scadenza viene quindi portata al 31 marzo 2012.

Anche se dal 2012 i fabbricati rurali divengono imponibili ai fini IMU, tale previsione è ancora importante per chi possiede un fabbricato rurale iscritto al catasto dei fabbricati in una categoria diversa da quelle previste (ad esempio una stalla classificata in D/8 anziché D/10). Se, infatti, il contribuente non provvede a regolarizzare la categoria catastale:

- prima di tutto si espone alla pretese ICI da parte del Comune per le annualità 2011 e precedenti;
- in seconda battuta, dal 2012 dovrà corrispondere l'IMU come un qualunque fabbricato, senza poter beneficiare della minor aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali.

Anche in questo caso si invitano i clienti dello Studio interessati dalla disposizione a **contattare con la massima sollecitudine il proprio tecnico di fiducia** per provvedere, se necessario, alla prescritta regolarizzazione catastale.

Argomento nr. 9) MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO INTERESSI AL 2,5%

A decorrere dal 1° gennaio, la misura del tasso legale di interesse è salita dal 1,5% al 2,5%,
per effetto del Decreto Ministeriale del 12/12/11, pubblicato nella G.U. n.291 del 15/12/11.

L'evoluzione degli interessi legali nel tempo		
Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21/04/1942	15/12/1990	5%
16/12/1990	31/12/1996	10%
01/01/1997	31/12/1998	5%
01/01/1999	31/12/2000	2,5%
01/01/2001	31/12/2001	3,5%
01/01/2002	31/12/2003	3,0%
01/01/2004	31/12/2007	2,5%
01/01/2008	31/12/2009	3%
01/01/2010	31/12/2010	1%
01/01/2011	31/12/2011	1,5%
01/01/2012		2,5%

L'intervento, che rientra nelle indicazioni dell'art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Gli effetti

Dal punto di vista tributario e previdenziale, invece, la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- ➡ una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**, in relazione ai quali - per i periodi a cavallo del 2011 e 2012 - sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- ➡ una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite** (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 22/12/11, pubblicato sulla G.U. n.303 del 30/12/11;
- ➡ una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 del Tuir;
- ➡ una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

In particolare con riferimento al ravvedimento operoso sottolineiamo che nel determinare gli interessi che il contribuente deve versare all'Erario per regolarizzare omissioni o irregolarità egli dovrà tener conto della intercorso aumento del saggio, qualora quindi nel 2012 si regolarizzi una violazione commessa nel 2011, gli interessi verranno calcolati fino al 31.12.2011 nella misura dell'1,5% e nella misura del 2,5% dall'1.1.2012.

ESEMPIO

Un contribuente non ha versato entro il 30/11/11 il secondo acconto Irpef pari ad € 300.
Ipotizzando che la violazione sia regolarizzata in data 16/01/12, il contribuente dovrà versare oltre alla sanzione gli interessi di seguito calcolati:

interessi 2011: € 300 x 1,5% x 31 gg / 365 gg = € 38,22
interessi 2012: € 300 x 2,5% x 16 gg / 365 gg = € 32,88
Totale interessi € 71,10

Nel mod. F24 gli interessi da ravvedimento devono essere esposti, separatamente dall'imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo 1989.

Argomento nr. 10) ARRIVANO I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL NUOVO REGIME APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2012 AI CONTRIBUENTI MINIMI

Con due distinti Provvedimenti direttoriali (n.185820 e n.185825) datati 22 dicembre 2011, l'Agenzia delle Entrate detta le regole per la corretta applicazione:

- del nuovo regime fiscale di vantaggio previsto dall'art.27 del D.L. n.98/11, convertito nella L. n.111/11 (c.d. "Manovra Correttiva");
- del regime contabile agevolato contemplato dal co.3 del citato art.27, riservato a coloro che dal 2012 non possiedono le caratteristiche per poter accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio, ma presentano quelle che gli consentivano di essere considerato un "minimo" anche potenziale o avevano optato per il regime delle nuove iniziative produttive (c.d. "neo-attività").

Le caratteristiche del nuovo regime in vigore dal 2012

Il nuovo regime contabile - in vigore dal periodo d'imposta 2012 richiama in toto la normativa degli ex "minimi" (co.96-117 della Finanziaria 2008) prevedendo ulteriori condizioni:

- riguarda esclusivamente persone fisiche che:
 - iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
 - hanno iniziato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008;
- ha durata di 5 anni a partire dall'inizio dell'attività, con un'eccezione per chi non ha ancora compiuto il 35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età.

Il chiarimento del Provvedimento

Attività intraprese successivamente al 31/12/07	Possono applicare dal 2012 il nuovo regime di vantaggio fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del 35-esimo anno di età, anche i soggetti che hanno optato negli anni 2008 e 2009 per il regime ordinario. Per coloro che invece hanno optato per il regime ordinario negli anni 2010 e 2011 si ritiene sia necessario attendere il decorso del triennio di permanenza obbligatoria nel regime prescelto e quindi, tali soggetti potranno, rispettivamente, applicare il nuovo regime solo a partire dal 2013 e dal 2014. Salvo indicazioni contrarie da parte dell'Agenzia, inoltre, si ritiene possano applicare dal 2012 il nuovo regime di vantaggio fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del 35-esimo anno di età, i soggetti che hanno optato negli anni precedenti per il regime delle neo-attività.
Proseguimento del	I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di

regime oltre i 5 anni per gli under 35	età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo d'imposta di compimento del 35esimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.
---	--

Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici di "novità":

1. non aver esercitato un'attività d'impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività;
2. l'attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un'altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;
3. in caso di prosecuzione di attività d'impresa esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro.

Il chiarimento del Provvedimento

Mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente	Tale condizione non opera qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà
---	--

Poiché tali requisiti richiamano in parte quelli previsti per l'accesso al regime delle nuove iniziative produttive, valgono in proposito i chiarimenti già forniti dall'Amministrazione Finanziaria.

Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i "minimi", conferma le medesime agevolazioni per essi previste. In particolare:

- no addebito Iva su operazioni attive;
- no diritto alla detrazione su operazioni passive;
- obbligo di applicazione del *reverse charge* (acquisti intraUE, acquisto servizi generici Ue-ExtraUe, subappalti, ecc.) con obbligo di versamento dell'Iva;
- esonero da obblighi registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni;
- obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali;
- certificazione corrispettivi;
- obbligo Intrastat;
- esonero elenchi *cli-for* (oggi "speso metro");
- esonero da comunicazione operazioni *black-list*;
- determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa;
- esclusione da studi di settore e parametri;
- esclusione da Irap.

Il chiarimento del Provvedimento

Inclusione	I contribuenti che applicano il nuovo regime fiscale di vantaggio
------------	---

nell'archivio VIES	sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto di presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente.
Esonero da spesometro	I contribuenti che applicano il nuovo regime fiscale di vantaggio sono esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva sotto una determinata soglia (art.21 co.1 del D.L. 78/10).
Esonero parziale da obbligo certificazione corrispettivi	I contribuenti che applicano il nuovo regime fiscale di vantaggio sono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi ma solo qualora svolgano le attività previste dall'art.2 del DPR n.696/96.

La vera novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a sostituire (e, nel caso, anche di quello delle neoattività), è l'assoggettamento del reddito d'impresa/lavoro autonomo ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 5%.

Il chiarimento del Provvedimento

No all'applicazione della ritenuta d'acconto	I ricavi e i compensi relativi al reddito d'impresa, arte o professione oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. I contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione (dicitura in fattura per chi è tenuto ad emetterla) dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva
Funzionamento del regime (non intermittente)	Coloro che per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene , anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio tornino in possesso dei requisiti per applicare il nuovo regime.

Il regime contabile agevolato

Chi nel 2012 presenta i requisiti previsti per l'applicazione del regime dei vecchi "minimi" (abrogato) ma non possiede i requisiti aggiuntivi previsti per applicazione il nuovo regime, è destinatario in base a quanto previsto dal co.3 del citato art.27 del D.L. n.98/11, di un regime contabile agevolato che costituisce il regime naturale del contribuente.

Per il 2012, quindi, si renderà in ogni caso necessaria una verifica circa i requisiti posseduti da tali soggetti al fine di poter valutare il corretto regime naturale applicabile e l'eventuale opzione per il regime ordinario, secondo modalità di cui si dirà oltre.

Il chiarimento del Provvedimento

Decorrenza dei termini	Accede al regime contabile agevolato anche chi fuoriesce dal regime fiscale di vantaggio per decorrenza dei termini (spirare del quinquennio o compimento del 35-esimo anno di età).
Soggetti in regime ordinario	Può accedere al regime contabile agevolato anche chi presenta le caratteristiche per fruire del nuovo regime fiscale di vantaggio e in passato ha optato per il regime ordinario.
Neo attività	Può accedere al regime contabile agevolato anche chi presenta le caratteristiche per fruire del nuovo regime fiscale di vantaggio e in passato ha optato per il regime delle neo-attività.
Soggetti esclusi	Sono esclusi dal nuovo regime contabile agevolato i soggetti che presentano le medesime cause di esclusione previste nel regime dei vecchi minimi dall'art.3 del D.M. del 2/01/08 (soggetti che applicano particolari regimi).

Chi rientra nel regime contabile agevolato gode delle seguenti semplificazioni:

- esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- esonero dalle liquidazioni e dei versamenti periodici Iva (compreso l'acconto Iva);
- esonero dal versamento dell'Irap e dalla relativa dichiarazione.

A fronte di tali esoneri vengono meno, tuttavia, le agevolazioni più consistenti e cioè il non assoggettamento ad Iva delle prestazioni e l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva.

Tali soggetti, infatti, dovranno assoggettare il reddito alle aliquote Irpef progressive a scaglioni, assoggettare ad Iva le operazioni attive ancorché con versamento annuale in unica soluzione.

Il chiarimento del Provvedimento

Studi di settore	Si conferma che i contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore e sono quindi tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei relativi dati.
-------------------------	--

I contribuenti che rientrano naturalmente nel regime contabile agevolato possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario.

Tale opzione è vincolante per un triennio, va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata, e alla sua scadenza si protrae di anno in anno fino a quanto permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il regime contabile agevolato, oltre che per opzione, cessa automaticamente di avere applicazione quando vengono meno le condizioni previste per la sua fruizione (requisiti e cause di esclusione del regime dei vecchi minimi).

Il chiarimento del Provvedimento

Regime contabile ordinario	Si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 14, 18 e 19 del DPR n.600/73, quindi, chi esce dal regime contabile agevolato può optare tanto per il regime di contabilità ordinaria quanto per il regime di contabilità semplificata.
Ritorno delle condizioni per applicazione del regime contabile agevolato	Il regime contabile agevolato trova nuovamente applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui i soggetti riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'art.1 della Finanziaria 2008 ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.



Dr. Lodovico Scolari